

Bruxelles, 20 ottobre 2016  
(OR. en)

13492/16

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2016/0246 (NLE)**  
**2016/0247 (NLE)**

---

**JAI 852**  
**FRONT 390**  
**VISA 328**  
**CADREFIN 92**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53 + ADD 1 (COM(2016) 503 final) 11719/16 JAI 703 FRONT 321 VISA 267 CADREFIN 52 + ADD 1 (COM(2016) 504 final)
Oggetto:	a) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 - Adozione b) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello stesso accordo - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

---

1. Il 12 agosto 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo dal 2014 al 2020<sup>1</sup>, unitamente al progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta<sup>2</sup>, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> 11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53.

<sup>2</sup> 11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53 ADD 1.

<sup>3</sup> 11719/16 JAI 703 FRONT 321 VISA 267 CADREFIN 52.

2. A seguito della presentazione delle proposte da parte della Commissione il 30 settembre 2016 nella riunione dei consiglieri GAI, e in assenza di osservazioni da parte delle delegazioni, la presidenza ha inviato, come concordato, il testo delle proposte e dell'accordo alla direzione "Qualità della legislazione" per la messa a punto giuridica e linguistica ai fini di una rapida adozione da parte del Consiglio.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
4. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>1</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
5. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>2</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 12833/16 JAI 795 FRONT 369 VISA 304 CADREFIN 78 e 12881/16 JAI 799 FRONT 375 VISA 309 CADREFIN 81.
7. Anche la decisione relativa alla conclusione è stata messa a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punto figura nel documento 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79.

---

<sup>1</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>2</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

8. Dal momento che l'accordo, fatta eccezione per l'articolo 5, dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data della sua firma, la presidenza confermerà successivamente il più presto possibile agli Stati membri che l'accordo è stato debitamente firmato.
9. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a raccomandare al Consiglio:
  - a) di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla firma figurante nel documento 12833/16 JAI 795 FRONT 369 VISA 304 CADREFIN 78;
  - b) di decidere di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79 al Parlamento europeo per approvazione, una volta firmato l'accordo.

La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.

---